

e aderendo quasi per intero alle sue disposizioni, di una cosa mi sono fatto una speciale sorpresa, ed è di non avere veduto che la legge proposta provveda ad una quantità di casi, nei quali certamente si verificheranno quei reati alla cui repressione intende la legge di provvedere. Questo è il caso in cui, reati o di associazione o di contrabbando, sotto le diverse modalità che la legge stessa prevede, possono essere consumati, perpetrati, sussidiati o favoreggiati dallo straniero nel nostro territorio.

La Camera certamente di leggieri vedrà, quali gravi e funeste conseguenze possano derivare da questa omissione.

La storia del contrabbando c'insegna, come la leva più potente del contrabbando è quella appunto che trova appoggio fuori dei confini dello Stato. Sono i commissionari, gli assicuratori, coloro insomma che per lo più sono al di fuori del territorio dello Stato, che danno una base di operazione al contrabbando.

Or bene, egli è evidente che, se noi lasciamo immune da sanzione penale lo straniero, il quale venisse in modo qualunque ad alimentare o favorire il contrabbando, noi vedremmo questo nemico della finanza nazionale cercare il suo punto d'appoggio nel campo ostile, finanziariamente parlando, del territorio estero.

A quest'uopo le leggi ordinarie non sopperiscono, imperocchè se noi apriamo il Codice penale, dove si provvede ai diversi casi nei quali lo straniero debba essere passibile delle penalità comminate dalle patrie leggi, noi vediamo che tanto l'articolo settimo quanto l'articolo ottavo specificano i casi nei quali lo straniero possa andar soggetto alle penalità sancite dalle leggi del Regno.

L'articolo 7 provvede al caso in cui lo straniero avendo in estero territorio commesso un crimine contro la sicurezza dello Stato, o avendo contraffatto il sigillo, le monete, le cedole, o le obbligazioni dello Stato, o le carte di pubblico credito, e via dicendo di simili reati interessanti l'ordine politico dello Stato, e sia consegnato da altro Governo, o arrestato nel territorio del regno. Sono questi i casi tassativamente preveduti dalla legge penale, nei quali lo straniero colpevole di reati contro la sicurezza dello Stato, o le sue istituzioni economiche, possa essere sottoposto all'impero efficace e positivo del Codice patrio.

Vi ha poi la disposizione dell'articolo 8, che provvede ai casi in cui lo straniero, quand'anche non si tratti di reati diretti contro la sicurezza dello Stato e di quelli che in qualche modo infirmano la fede pubblica, riguardano invece le infrazioni penali a danno dei privati, vale a dire specialmente i reati contro le persone e la proprietà. In una parola, se noi cerchiamo in mezzo a tutte queste disposizioni di legge la nicchia per collocarvi la punibilità dello straniero, il quale commetta in qualche modo, o protegga il contrabbando a danno delle finanze italiane, noi certamente non ve-

la troviamo. Ora, è appunto per riempire questa lacuna e per supplire a questa mancanza ch'io proponi il mio articolo addizionale.

Non credo che la mia proposta possa menomamente ledere i principii dottrinali del diritto, e molto meno i dommi della nostra legislazione positiva, imperciocchè, per non far qui una questione di scienza, e per rimanere unicamente nel terreno pratico della giurisprudenza, io faccio osservare alla Camera, che colla mia proposta altro non si fa che introdurre un nuovo corollario di un principio già ammesso e che già è stato sancito dagli articoli 7 e 8 del Codice penale italiano. Per conseguenza credo che non siano a temersi obiezioni serie contro la proposta che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole ministro guardasigilli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io credo che la Commissione potrebbe non incontrare grandi difficoltà ad accogliere l'articolo proposto dall'onorevole Oliva, se potesse per avventura crederlo necessario o almeno utile all'oggetto cui si riferisce.

Ma tutti sanno che quando si tratta di contrabbando di confine o di generi di private, il fatto del contrabbando non può effettuarsi che nel territorio del regno; ed una volta che il reato è commesso nel territorio dello Stato, tutti coloro che vi hanno preso parte sia come autori, sia come complici ne sono responsabili dinanzi alle leggi del regno. Ma l'onorevole Oliva potrebbe dire: può esservi però qualche individuo che essendo straniero e rimanendo fuori dello Stato abbia date assicurazioni per commettere il contrabbando, abbia somministrato, o fatto somministrare danaro per formare un'associazione di persone per commettere il contrabbando: e voi che punite coloro che eseguono il reato, non punirete poi quelli che ne sono gli istigatori, o i principali partecipi od interessati. Ma parmi, o signori, che anch'essi siano colpiti dalle sanzioni stabilite contro l'associazione di malfattori contemplata nell'articolo 38 del progetto, sieno, coloro che se ne rendono colpevoli, dentro o fuori dello Stato.

È noto infatti che si rendono responsabili di un reato commesso nel territorio del regno, e sono soggetti come tali alle sanzioni stabilite nel Codice penale coloro che anche fuori dello Stato danno mandato, istruzioni, danaro, armi, munizioni, somministrano mezzi o in altro modo concorrono all'esecuzione di un reato che anche preparato all'estero viene consumato e condotto a compimento nel regno. Un simile principio che si fonda sulla regola generale che il reato cominciato in luogo e compiuto in un altro, si punisce in quel luogo nel quale fu consumato, trova applicazione in questo caso.

Ora se l'associazione dei malfattori o dei contrabbandieri che vuol chiamarsi, ottiene il suo compimento e la sua effettuazione nel regno, e se il contrabbando non